

N.R.G. 17857/2024



TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE III LAVORO

Il giudice, dott. Anna Baroncini, ad esito della camera di consiglio in merito al ricorso ex art.28 L.300/70, promosso da

SINDACATO GENERALE SGB, in persona del legale rappresentante del Direttivo Provinciale

nei confronti di

ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco "pro tempore"

volto ad ottenere,

1. l'accertamento del diritto di Daniela Campoli, nella sua qualità di dirigente sindacale provinciale del Sindacato Generale di Base (SGB), ad usufruire dell'aspettativa sindacale non retribuita di cui all'art.31, 2° comma, legge 300/1970 per tutta la durata del suo mandato;
2. l'accertamento e la declaratoria di antisindacalità della condotta tenuta da Roma Capitale e consistente nel diniego alla concessione di tale aspettativa non retribuita a favore di Daniela Campoli;
3. l'emanazione dell'ordine nei confronti di Roma Capitale, nella persona del Sindaco pro tempore, di cessare la suddetta condotta antisindacale, concedendo a Daniela Campoli la fruizione dell'aspettativa sindacale non retribuita di cui all'art.31, comma 2, legge 300/1970;
4. la condanna di Roma Capitale alla refusione in favore della sigla ricorrente, delle spese di lite;

OSSERVA QUANTO SEGUE

L'articolazione di SGB territorialmente legittimata lamentava la mancata concessione da parte di Roma Capitale alla Dirigente Provinciale Daniela Campoli di aspettativa non retri-



buita ai sensi dell'art.31, comma 2 legge 300/70 per un giorno alla settimana, segnatamente nella giornata di martedì, nonostante la nomina della Campoli fosse stata formalmente comunicata al datore di lavoro in data 22.9.2023, dunque in epoca antecedente alla richiesta di aspettativa, inoltrata il 1.10.23.

In punto di fatto parte ricorrente deduceva:

a) che la richiesta era respinta come da comunicazione in data 2.10.2023, con la motivazione che “le aspettative sindacali non retribuite sono disciplinate dall'art.15 del CCNQ 4 dicembre 2017 che prevede che le stesse sono fruibili solo dalle organizzazioni sindacali rappresentative. Il sistema normativo delle relazioni sindacali in materia di pubblico impiego, infatti, collega strettamente la fruizione delle prerogative sindacali alla rappresentatività, come si evince dall'art.43, comma 6, del D.Lgs.30 marzo 2001 n.165”;

b) che all'istanza di riesame presentata in data 9.10.23 faceva seguito esclusivamente la comunicazione del Dipartimento Risorse Umane di Roma Capitale in data 16.10.2023 di presa d'atto “dei contenuti delle decisioni datoriali assunte da codesta struttura ed in esse rappresentate, in quanto non incoerenti con la normativa di riferimento e con i contributi interpretativi ARAN”;

c) che con atto del 12.3.24 SGB rinnovava la “richiesta di collocazione in aspettativa sindacale non retribuita ai sensi dell'art.31, comma 2 della Legge 300/70 prevista per i lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali, per la Dirigente sindacale provinciale Daniela Campoli, dipendente in servizio presso il Municipio V “a partire dal 1/4/2024 fino alla chiusura dell'anno scolastico e dal 1° settembre al 31 dicembre 2024, per 1 giorno alla settimana”, evidenziando, insieme alle motivazioni giuridiche, che nel corso del 2023 era stata concessa dalla stessa Roma Capitale una analoga aspettativa non retribuita richiesta dal medesimo SGB in relazione ad altro dipendente addetto al Municipio 1°, come risulta dal provvedimento adottato il 9.5.2023.

d che ciò nonostante anche l'ulteriore richiesta del sindacato ricorrente era respinta con comunicazione del 28.3.2024 che richiamava le motivazioni del precedente diniego.

Il sindacato ricorrente a sostegno della propria pretesa deduceva in diritto:

A. la sussistenza della propria legittimazione attiva alla luce della consolidata giurisprudenza della Suprema Corte;

B. che il diniego dell'aspettativa non retribuita richiesta integra un evidente ostacolo e/o impedimento all'attività sindacale di SGB, privato della possibilità di avvalersi dell'attività di



una propria dirigente ed integra per ciò stesso esempio paradigmatico di condotta antisindacale;

C. che l'art.31, comma 2, legge 300/70 non pone alcuna limitazione all'esercizio del diritto del dirigente sindacale di fruire dell'aspettativa non retribuita che pertanto spetta a tutti i sindacati a prescindere dalla maggiore o minore rappresentatività, anche perché non determina oneri a carico del datore di lavoro.

Ritualmente notificati ricorso e decreto di fissazione udienza, Roma Capitale si è costituita, I. eccependo in difetto di legittimazione attiva del Sindacato, in quanto il diritto all'aspettativa sindacale non retribuita, come tutte le aspettative, è un diritto soggettivo potestativo, che può essere richiesto solo dal diretto interessato, sul quale, d'altronde, sono destinati a riverberarsi gli effetti economici e previdenziali della decisione datoriale;

II. contestando la fondatezza nel merito della domanda

- alla luce di quanto previsto dal D.Lgs. 3.2.1993, n. 29 il quale, con l'espressa finalità di a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni ..; b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;" all'art. 54 (Aspettative e permessi sindacali) stabiliva che: "Al fine del contenimento, della trasparenza e della razionalizzazione delle aspettative e dei permessi sindacali nel settore pubblico, la contrattazione collettiva ne determina i limiti massimi in un apposito accordo", disciplina poi trasfusa nell'art.50 DLgs 165/2001 TUPI;

- alla luce del fatto che l'art. 39, comma 1 il CCNQ del 4.12.2017, espressione finale della delegata contrattazione collettiva, ha espressamente stabilito che "tutte le prerogative sindacali disciplinate nel presente contratto ... ai sensi del D.Lgs. 165/2001 e del D.M. 23.02.2009, non competono alle organizzazioni sindacali non rappresentative...".

Non essendo contestate le circostanze di fatto alla base della controversia, la stessa può essere decisa senza alcuna istruttoria ulteriore rispetto alle produzioni documentali in atti.

A. Deve in primo luogo rigettarsi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del sindacato in quanto la circostanza che la richiesta di fruire dell'aspettativa non retribuita sia riservata al dipendente, non sposta l'assunto che tale prerogativa sia indissolubilmente legata al ruolo di dirigente sindacale e finalizzata all'esercizio dell'attività sindacale.

Ne consegue che a prescindere dalla fondatezza o meno nel merito della pretesa, la domanda di accertamento dell'antisindacalità della condotta datoriale e della rimozione dei



suoi effetti possa e debba essere esercitata dal sindacato cui il dirigente appartiene, alla sola condizione che l'associazione sindacale abbia carattere nazionale (Cass. 6876/2022).

B. Nel merito la domanda risulta fondata per i seguenti motivi.

1. Lo stesso art.39 del CCNQ 4.12.2017 invocata da Roma Capitale che ritiene di poterne desumere il limite della maggiore rappresentatività per la fruizione di aspettative e permessi sindacali, in realtà non contiene il termine "maggiore".

2. venendo nel caso di specie in considerazione una fattispecie di aspettativa non retribuita le esigenze di limitare la platea dei beneficiari in ragione del contenimento della spesa pubblica, non assurgono a condizione idonea e sufficiente a limitare il libero esercizio dell'attività sindacale, pure costituzionalmente tutelato.

Questo stesso Tribunale, d'altronde, si è già più volte pronunciato ritenendo la sussistenza del diritto dei dirigenti dei sindacati "non rappresentativi" nel pubblico impiego ad usufruire dell'aspettativa non retribuita di cui all'art.31, comma 2, legge 300/1970.

3. Determinante risulta infine l'inspiegabile concessione da parte di Roma Capitale di analoga aspettativa non retribuita richiesta da altro dipendente - seppure addetto ad altro Municipio ed altre funzioni - nella sua qualità di dirigente dell'SGB.

Non è dato sapere se in tale pregresso provvedimento di concessione dell'aspettativa la sigla sindacale ricorrente sia stata ritenuta rappresentativa o la rappresentatività non sia stata considerata condizione per l'esercizio della prerogativa, ma sicuramente il comportamento da ultimo tenuto da Roma Capitale, al di là delle intenzioni, ha l'effetto materiale di impedire o quanto meno limitare l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale del SGB, attesa altresì l'entità della richiesta ridotta ad entità minima, ossia di un giorno a settimana di aspettativa non retribuita.

Deve pertanto dichiararsi l'antisindacalità del diniego da parte di Roma Capitale alla concessione a Daniela Campoli, in qualità di dirigente sindacale del Sindacato Generale di Base, del diritto ad usufruire dell'aspettativa sindacale non retribuita di cui all'art.31, comma 2, legge 300/70 e, per l'effetto, deve ordinarsi a Roma Capitale di cessare la suddetta condotta antisindacale, concedendo alla dirigente sindacale la richiesta.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in euro 2.500,00 oltre accessori come per legge.

P.Q.M.



Il Giudice,

- dichiara l'antisindacalità del diniego da parte di Roma Capitale alla concessione a Daniela Campoli, in qualità di dirigente sindacale del Sindacato Generale di Base, del diritto ad usufruire dell'aspettativa sindacale non retribuita di cui all'art.31, comma 2, legge 300/70;
- per l'effetto, ordina a Roma Capitale di cessare la suddetta condotta antisindacale, concedendo alla dirigente sindacale l'aspettativa non retribuita di cui all'art.31, comma 2, legge 300/70 per un giorno a settimana sino alla scadenza del mandato.
- Condanna Roma Capitale alla refusione in favore dell'organizzazione sindacale ricorrente delle spese di lite che liquida in euro 2.600,00 oltre accessori come per legge.

Roma, 26.6.2024

Il Giudice
Dott. Anna Baroncini

